

REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1886/2000 per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽³⁾, contiene in particolare criteri intesi a stabilire il grado di rappresentatività delle organizzazioni di produttori nelle zone di pesca che non si prestano alle attività di acquacoltura. È pertanto necessario definire, in questo settore, criteri specifici per quanto riguarda la rappresentatività.
- (2) Viste le caratteristiche del settore dell'acquacoltura è inoltre opportuno che le norme in materia di produzione e di commercializzazione vengano definite in modo distinto.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1886/2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1886/2000, gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nelle zone di pesca è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole:

a) la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e

b) il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona ed interessati dalle regole che possono essere estese.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto delle quantità commercializzate nel corso della campagna precedente.

3. Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 10 m sono presi in considerazione proporzionalmente al rapporto esistente tra le quantità commercializzate da tali pescatori ed il volume globale delle quantità commercializzate nella zona considerata.

4. L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura, definita all'allegato III, sezione 2, punto 2.2 a) del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ^(*) è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole, la produzione dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera il 40 % dei quantitativi prodotti.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 si tiene conto dei quantitativi prodotti nel corso della campagna precedente.

Articolo 2

1. Le regole di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 riguardano i seguenti elementi:

a) la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;

b) il campionamento, i contenitori per la vendita, l'imballaggio, l'etichettatura e l'impiego del ghiaccio;

c) le condizioni di prima immissione sul mercato, che possono comprendere regole riguardanti il collocamento razionale della produzione allo scopo di stabilizzare il mercato.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 11.